



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470



Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 44/CSAT del 21 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 20 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Russo; Avv. F. Gargiulo.

Ricorso della società U.S. ALTAVILLA 2016 in riferimento al C.U.29/GST del 12.04.2022.

Gara – Savignanese / U.S. Altavilla 2016 del 9.04.2022 – Campionato 1^ Categoria, girone "C"

La società Asd Us Altavilla 2016 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U.n.29/GST del 12/4/2022, con la quale veniva omologato il risultato conseguito sul campo di 1-1. Deduceva la reclamante che la gara in oggetto non si era conclusa regolarmente ma il direttore di gara era stato costretto a sospenderla definitivamente non essendovi più le condizioni ideali per la prosecuzione in quanto successivamente alla espulsione del calciatore numero 9 della società Savignanese, avvenuta a pochi minuti del termine della gara, quest'ultimo andava ad aggredire il capitano della società reclamante con pugni e calci. Tale circostanza sarebbe acclarata anche da un filmato prodotto dalla società reclamante come mezzo di prova ex art. 61 comma 2 CGS ed art.57 CGS, dalla cui visione si evidenzerebbe che il DDg solo dopo l'aggressione da parte del calciatore della Savignanese avrebbe sospeso definitivamente la gara non sussistendo più le condizioni ideali per la prosecuzione della stessa. Concludeva, pertanto, la società reclamante per l'annullamento della delibera del GST e infliggendo conseguentemente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Savignanese i cui tesserati si erano responsabili della sospensione definitiva della gara in via subordinata, la società reclamante chiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG per aver sospeso definitivamente la gara prima del termine regolare senza che sussistessero motivazioni. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente, letto il referto di gara, i documenti ad esso allegati ed il reclamo, ritiene che il filmato prodotto dalla reclamante non può essere visionato da questo giudice dal momento che tale mezzo di prova può essere ammesso solo dai Giudici Sportivi Nazionali. Inoltre, non trova ingresso in questa fase il riferimento specifico dell'art. 57 CGS laddove, al primo comma, si fa riferimento a prova fornita dalle parti e raccolte in altro giudizio anche dell'ordinamento statale. Appare, poi del tutto ininfluenza il riferimento all'art. 61, comma 2, del CGS laddove si evidenzia la facoltà di utilizzare da parte degli organi di giustizia sportiva, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso

dall'autore dell'infrazione. Alla luce di quanto esposto questa Corte ritenuto che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata, rilevato che dalla lettura dello stesso si evince senza ombre di dubbio alcuno che il calciatore n° 9 della società Savignanese colpisce l'avversario alla fine della gara e dopo il triplice fischio, e che pertanto la stessa si è conclusa regolarmente così provvede. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la delibera pubblicata sul C.U. n.29/Gst del 12/4/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.04.2022

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Russo; Avv. F. Gargiulo.

Ricorso della società GREGORIANA in riferimento al C.U. n.144 del 14.04.2022.

Gara – Gregoriana / Atletico Faiano del 10.04.2022 – Campionato 1^ Cat., Girone "F".

La società proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal GST e pubblicata sul C.U. n.144 del 14/4/2022 con la quale veniva inflitta la squalifica al calciatore Cavallo Ivan fino al 13/10/2024, la squalifica al calciatore capitano Perna Roberto fino al 13/4/2024 nonché l'ammenda di euro 800,00 inflitta alla società per la mancata collaborazione dei dirigenti in occasione del verificarsi dei fatti violenti. Deduceva la società reclamante che il calciatore Cavallo Ivan involontariamente sfiorava con la mano il lobo sinistro dell'orecchio del DDG anche perché lo stesso era stato colpito violentemente al labbro che gli aveva provocato fuoriuscita di sangue così come peraltro certificato dal medico di famiglia. Deduceva ancora la società reclamante che nessun pugno allo stomaco da parte di tesserati della società Gregoriana veniva inferto al DDG ma, a seguito della espulsione del calciatore Cavallo Ivan, si formava un capannello di calciatori che facevano scudo al DDG per evitare il peggio. Concludeva la società reclamante che il DDG, attesa anche la sua giovane età, in preda ad uno stato confusionale e credendo che i calciatori lo stessero accerchiando per aggredirlo piuttosto che per proteggerlo, decretava la sospensione definitiva della gara comunicando tale decisione ai capitani delle Società. Alla luce di quanto esposto, la società reclamante chiedeva l'annullamento sia delle squalifiche inflitte ai calciatori nonché sia dell'ammenda inflitta alla società dal momento che i fatti, per come descritti, non si sono verificati tant'è che sul campo erano presenti sia il Commissario di Campo sia le Forze dell'Ordine che nulla hanno rilevato. La CSAT, letti il referto di gara, ed i documenti ad esso allegati, nonché il reclamo così come proposto, sentita la parte reclamante, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento alla luce anche della gravità dei fatti accorsi. Questo giudice ritenendo che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata rileva che il DDG ha riportato analiticamente i fatti per come accaduti e ritiene che anche le sanzioni adottate dal GST congrue ed adeguate. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare la delibera pubblicata sul C.U. n.144 del 14/4/2022 ivi comprese le sanzioni disciplinari in essa contenute, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 20.04.2022

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Pubblicato in NAPOLI il 21 aprile 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**